



“ALLEGATO B”

Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE ANZIANI (SAD) ED INTEGRATA E DISABILI (ADI) DEI COMUNI DELL'AMBITO N.24

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione

Il servizio che si intende appaltare è **il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Sociale ed Integrata Disabili dei Comuni dell'Ambito N.24 VOLLA Capofila.**

Il servizio ha la seguente codifica: CIG: **5811462A25** N. Gara 5647594 - Categoria 25- CPC 93 Allegato IIB del DLGS.163/2006.

Codice nomenclatore regionale E 7 e D 8

L'impresa aggiudicataria, all'avvio dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs n. 163/2006.

Ai fini dell'offerta economica l'importo dell'appalto a base d'asta e di **€ 65.000,00** Iva compresa al 4% (€ 62.500,00 escluso Iva).

L'importo orario è di **€ 16,00 oltre IVA, se dovuta.**

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione.

Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti Comuni afferenti all'Ambito N.24: **VOLLA, CERCOLA, POLLENA TROCCHIA E MASSA DI SOMMA.**

Le ore complessive destinate al servizio sono presumibilmente pari a:

- Per il SAD numero ore : 1206;
- Per l'ADI numero ore: 2700.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Il finanziamento del presente servizio è a valere sulle risorse finanziarie dell'Ambito N.24 Fondo Unico di Ambito (FUA) previsto dall'art. 10 c.2 della L.R. 11/2007, costituito essenzialmente dal Fondo Sociale Regionale, ai sensi della L. 328/00 oltre che dai fondi comunali che gli Enti trasferiscono al Comune capofila. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui la Regione Campania ed i Comuni dell'Ambito N.24, per qualsiasi motivo non dovessero erogare le risorse, si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 30 e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale e dunque in applicazione dell'art. 12 del D.M. 145/2000. Il pagamento, inoltre, è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui all'art. 19 del Capitolato.

Articolo 2 – Durata dell'affidamento

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata presunta di mesi 5 (cinque) dalla data di effettivo inizio del servizio e comunque subordinata al completo esaurimento delle ore precedentemente indicate, salvo eventuale prosieguo per incremento dei fondi.

Le ore effettive, la durata ed il corrispondente importo saranno eventualmente rideterminate al momento della stipulazione del contratto, a seconda della data effettiva di inizio del servizio ed in base alle risorse finanziarie programmate nel Piano di zona della seconda annualità del II PSR.

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà usufruire della facoltà prevista dall'art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, dall'art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31.03.2004 n. 2004/18/CE e dall'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/2007, così come specificato nel capitolato speciale d'appalto. Tale importo costituisce il limite massimo che si può raggiungere nel periodo della durata del contratto afferente alla ripetizione dei servizi analoghi e, pertanto, è definito presunto e non vincolante per l'Amministrazione.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, in caso di prosieguo autorizzato da parte dell'amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità dei servizi.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all'art. 24 della L.R. n. 03/07 e alla DGRC n. 1079/2002:

- a) gli imprenditori individuali;
- b) le società commerciali;
- c) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dlctps n. 1577/1947 e ss.mm.;
- d) le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
- e) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
- f) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;
- g) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
- h) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
- i) i consorzi di cooperative, di cui all'art. 27 e seguenti del Dlctps n. 1577/1947 e ss.mm. e all'art. 8 della legge n. 381/1991;
- j) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti, a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- k) i consorzi stabili con autonoma soggettività giuridica, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- l) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- m) le associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.), i raggruppamenti e i consorzi semplici privi di soggettività giuridica (artt. 2602 e ss. del c.c.);
- n) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi d.lgs. n. 240/91.

Sono esclusi, previo accertamento da parte della stazione appaltante, i soggetti che si trovino, rispetto ad un'altra partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (D.L. 25/09/2009 n.135).

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti pena la non ammissibilità alla gara, relativi a:

- 1) requisiti di ordine generale;
- 2) requisiti di idoneità professionale;
- 3) capacità economica e finanziaria;
- 4) capacità tecnica e professionale;
- 5) altre dichiarazioni come da successivo art.5

nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

Articolo 4 – Organizzazione di volontariato

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9/93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30/03/01, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali – D.P.R. 03/05/01 -, della D.G.R.C. 1079/02, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

A tal fine si riporta il testo del punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02: *“ai sensi della legge 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto”*.

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per la gestione del servizio previsto dal presente Capitolato. Di conseguenza, le stesse non potranno in alcun modo partecipare alla presente gara. Invece, potranno partecipare alla gestione del servizio affiancando il soggetto aggiudicatario, solo nella fase successiva all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto.

Articolo 5 – Requisiti per partecipare alla gara e avvalimento

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione dalla stessa (Consiglio di Stato, sez. V del 17 maggio 2005 n. 2465 e del 5 settembre 2008 n. 4283; Consiglio di Stato, sez. IV del 6 ottobre 2003 n. 5823; Consiglio di Stato, sez. VI del 10 ottobre 2002 n. 5442, Consiglio di Stato, sez. VI del 23 luglio 2008 n. 3665; Consiglio di Stato, sez. IV del 28 aprile 2008 n. 1860, TAR Liguria, sez. II sentenza n. 1238 del 27/05/2009), relativi a:

- 5.1** requisiti di ordine generale;
- 5.2** requisiti di idoneità professionale;
- 5.3** capacità economica e finanziaria;
- 5.4** capacità tecnica e professionale;

Detti requisiti sono di seguito specificati.

I partecipanti devono inoltre rendere, **pena l'esclusione**, le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo **5.5**.

Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 2 del presente capitolato, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, laddove è specificato, essi devono essere dimostrati allegando apposita documentazione, come meglio specificato all'articolo 6.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

5.1 Requisiti di ordine generale

Autocertificare l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/06, dell'art.45 della Dir. n.2004/18/CE, dell'art.26 della L.R. n.03/07, dell'art.75 del D.P.R. n.554/1999, dell'art. 17 del D.P.R. n.34/2000, in combinato con la ulteriore vigente normativa e nel rispetto del documento base dell'A.V.C.P. del 11/11/2009 sui *requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi*:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale (art. 38, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.163/06);

Nota bene: *In caso di conclamato dissesto economico dell'interlocutore contrattuale dell'amministrazione è disposta la piena assimilazione del concordato preventivo alla dichiarazione di fallimento. Con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, è da ricordare che essa può conseguire ad accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Nel caso in cui sia in corso un procedimento, ancorché non concluso, per l'accertamento di tale situazione si ritiene, sulla base della prevalente giurisprudenza (Cons. di Stato, sez. IV, 08/06/1999, n. 516; TAR Lazio, Roma, sez. III, 16/06/1998, n. 1395; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25/02/1997, n. 480) che occorra un pronunciamento quanto meno istruttorio dell'autorità giudiziaria che accerti positivamente lo stato d'insolvenza.*

b) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (art. 38, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.163/06);

Nota bene: *L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. L'informativa supplementare o atipica non ha l'effetto interdittivo, non preclude assolutamente e inderogabilmente la stipula del contratto con l'aggiudicatario, ma consente all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni d'interesse pubblico.*

c) che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale (art. 38, c.1, lett. c) del D.Lgs. n.163/06);

Nota bene: *E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali richiamati dall'art. 45, parag. 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. L'espressione "moralità professionale" deve intendersi riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l'attività professionale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 25/11/2002, n. 6482; Cons. Stato, sez. V, 1/3/2003, n. 1145; TAR Lombardia Milano, sez. III, 7/6/2004, n. 2360) pertanto la valutazione deve tener conto delle peculiarità del caso concreto (TAR Toscana, sez. II, 17 marzo 2005, n. 1240 e TAR Lazio, sez. II, n. 3984/2009).*

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55 art. 38, c.1, lett. d) del D.Lgs. n.163/06);

- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08 (art.38 c.1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06;
- f) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (vedasi sent. C.d.S., sez. V, n. 5892/05) (art.38 c.1 lett. f) D.Lgs. n. 163/06;
- g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art.38 c.1 lett. m) D.Lgs. n. 163/06;
- h) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente (art.38 c.1 lett. i) D.Lgs. n. 163/06;
- i) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente (art.38 c.1 lett. g) D.Lgs. n. 163/06;
- j) che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente;
- k) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (art.38 c.1 lett. h) D.Lgs. n. 163/06;
- l) che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (*segnare con una X il caso che interessa*):
- ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
 - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
 - altro (precisare).
- m) che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara, di cui all'art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), specificando (*segnare con una X il caso che interessa*):
- di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e succ. modd. e intt.;
 - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e succ. modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi;
- n) la non concorrenza, per l'affidamento del servizio previsto dal presente Capitolato di organismi, singoli o partner di consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nei confronti dei quali sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del C.C.;
- o) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- p) l'impegno, nell'esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- q) l'inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro eventuali sostituti, per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti svantaggiati e sempre che le sentenze di condanna non riguardino reati contro donne o minori;
- r) l'inesistenza delle cause ostative relative agli obblighi di denuncia all'A.G. di essere stati vittime dei reati di concussione o estrazione aggravata (L.94/2009 e D.Lgs. n. 163/06 art.38 c.1 lett. m-ter);

5.2 Requisiti di idoneità professionale

Autocertificare, ai sensi dell'art. 46 della Dir. 31/3/2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, gli estremi dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06.

5.3 Capacità economica finanziaria

- Autocertificare, ai sensi dell'art. 47 della Dir. 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 27 della L.R. n. 03/07, la realizzazione, nel triennio 2011, 2012, 2013 di un fatturato globale, per un

importo pari al doppio di quello posto a base d'asta e di un fatturato relativo a servizi simili per un importo pari a quello posto a base d'asta.

Nota bene: *il fatturato si intende escluso IVA. Per servizi simili si intendono esclusivamente i servizi per anziani e disabili così come indicati nel Nomenclatore regionale.*

I servizi simili realizzati in ATI devono essere autocertificati, pena la non valutazione, nella misura dell'effettiva quota di esecuzione, con presentazione dell'atto di costituzione dell'ATI relativamente al servizio realizzato e/o puntuale attestazione dell'ente affidatario del servizio.

5.4 Capacità tecnica e professionale

Autocertificare, ai sensi dell'art. 48 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/06, dell'art. 28 della L.R. n. 03/07 e della DGRC n. 1079/2002:

- la realizzazione, nell'ultimo triennio 2011 - 2012 e 2013 di servizi simili a quello bandito, pubblici e privati, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, il Soggetto appaltante, gli importi, le date di inizio e fine, la durata, ed i destinatari;
- la descrizione di fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell'appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell'oggetto sociale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara deve essere prevista almeno una delle seguenti attività rivolte agli anziani e disabili: 1) Assistenza domiciliare; 2) Assistenza domiciliare integrata; 3) Attività finalizzate, in genere, all'assistenza, al reinserimento e all'aggregazione sociale;

Nota bene: *Per servizi simili si intendono esclusivamente i servizi per anziani e disabili così come indicati nel Nomenclatore regionale.*

I servizi simili realizzati in ATI devono essere autocertificati, pena la non valutazione, nella misura dell'effettiva quota di esecuzione, con presentazione dell'atto di costituzione dell'ATI relativamente al servizio realizzato e/o puntuale attestazione dell'ente affidatario del servizio.

5.5 Altre dichiarazioni e avvalimento dei requisiti

I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:

a) la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione (conformemente, ove previsto, a quanto indicato dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento, dai provvedimenti di riconoscimento, da ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del singolo partecipante alla gara), il numero di matricola INPS, l'Ufficio INPS territorialmente competente e il numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT INAIL);

b) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti;

c) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del d.lgs. 163/06, nell'art. 25 della L.R. n. 03/07 e nell'art. 10 del d.lgs. n. 358\92;

d) gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla gara, in particolare:

- per le Cooperative sociali di tipo "A", "B", ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all'albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682, emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative);
- per i Consorzi: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;

- per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti: estremi dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresa e ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione temporanea d'impresa e/o dai componenti del raggruppamento, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di aggiudicazione del presente Capitolato, entro e non oltre 15 giorni, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa; in ogni caso, ciascuno dei partecipanti deve presentare gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti;
- in caso di partecipazione di Organismi Pubblici, in qualità di partner di consorzi o raggruppamenti, questi devono presentare copia della Deliberazione, o atto equivalente, che autorizza la partecipazione dell'Organismo alla gara;
- e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;
- g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- j) per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;
- k) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;
- l) l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;
- m) l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- n) recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail.

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di ordine generale (§ 5.1), i requisiti di idoneità professionale (§ 5.2) e le altre dichiarazioni, di cui al paragrafo 5.5 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione. Gli altri requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (§ 5.3) e alla capacità tecnica e professionale (§ 5.4) possono essere posseduti cumulativamente.

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 D.L. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso.

AVVALIMENTO: inoltre, si applica la disciplina prevista dall'art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso in cui l'impresa che intenda partecipare alla gara voglia avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.49, c.2 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

1. **I soggetti che intendono partecipare alla gara** devono presentare domanda in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 5.1 a 5.5, di cui all'articolo 5. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 2).

2. In relazione alle dichiarazioni da produrre, si precisa che i partecipanti alla gara hanno il dovere di utilizzare, a pena di esclusione, i modelli predisposti, allegati n. 1 e n. 2 al presente Capitolato e di sottoscriverli. Hanno poi la semplice facoltà di allegare i certificati corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive richieste.

3. I Soggetti che intendono partecipare alla gara che non producono, ovvero che producono in maniera incompleta oppure contrastante con il bando di gara e con il capitolato e i suoi allegati, la documentazione prevista dal presente articolo, sono esclusi dalla gara stessa, se la violazione è prevista a pena di esclusione.

4. I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare una busta, sigillata con ceralacca e firmata su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di

ConSORZI semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), **pena l'esclusione dalla gara**. Sulla busta si deve riportare, **pena l'esclusione**, la seguente dicitura: "**Selezione per l'affidamento Assistenza Domiciliare Anziani Sociale (SAD) ed Integrata (ADI) dei Comuni dell'Ambito N.24**", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato al Comune di Vollla capofila – Ufficio protocollo via Aldo Moro n. 1 Vollla (NA) cap. 80040.

5. Pena l'esclusione, i Soggetti devono inserire nella busta unica, di cui al punto 4, n. 3 buste interne sigillate con ceralacca e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), numerate come segue, contenenti a pena di esclusione dalla gara:

a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "**Domanda e cauzione provvisoria per l'affidamento del servizio di "Assistenza Domiciliare Anziani Sociale (SAD) ed Integrata (ADI) Disabili dei Comuni dell'Ambito N.24"**", nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:

- la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con eventuale documentazione allegata;
- almeno una referenza bancaria;
- cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall'art. 7 del presente Capitolato, a pena di esclusione dalla gara.

b) BUSTA N. 2 (da aprire in fase segreta di valutazione), riportante la seguente dicitura: "**Documentazione per la valutazione dell'offerta per il servizio di "Assistenza Domiciliare Anziani Sociale (SAD) ed Integrata (ADI) dei Comuni dell'Ambito N.24"**" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in maniera conforme a quanto previsto all'art. 9, paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità, dunque:

- (9.1.1) il documento tecnico operativo redatto nel rispetto delle indicazioni fornite nell'allegato 3, pena la non valutabilità, in copia cartacea.;
- (9.1.2) la relazione sugli "**elementi migliorativi e aggiuntivi**", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredata della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici), in copia cartacea;
- (9.1.3) gli strumenti utilizzati per il "**monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività**", pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, i quali devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) ed accompagnati da una relazione descrittiva, in copia cartacea;
- (9.2.1.) protocollo/i o altre forme d'intesa con soggetti pubblici, privati, associazioni, ecc, attori quindi della **rete di servizi territoriali** dell'Ambito N. 24, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa. Detti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) come richiesto all'art. 9 del presente Capitolato;
- (9.2.2.) la relazione/prospetto utile a dimostrare **la capacità tecnica e qualità delle risorse umane** sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) come richiesto all'art. 9 del presente Capitolato;
- (9.2.3) la relazione/prospetto utile a dimostrare il **contenimento del turn-over degli operatori**, sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d'impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) come richiesto all'art. 9 del presente Capitolato;

- c) BUSTA N. 3 (da aprire in fase pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura: "**Offerta economica per l'affidamento del servizio Assistenza Domiciliare Anziani Sociale (SAD) ed Integrata**

(ADI) dei Comuni dell’Ambito N.24” nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente, **a pena di esclusione:**

- l’offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, **a pena di esclusione**, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa);
- il piano finanziario, da redigere secondo le indicazioni di cui all’articolo 11, integrato all’allegato modello 4, obbligatoriamente in copia cartacea.

6. La busta di cui al punto 4, contenente la documentazione di cui al punto 5, deve pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Volla, tassativamente, pena l’esclusione dalla stessa, **entro e non oltre le ore 12.00 del** . **A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Ente.**

7. Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d’impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, **a pena di esclusione** di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d’impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

8. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa pre-definiti dall’Amministrazione Superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti.

9. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico.

10. In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all’annullamento dell’affidamento dell’incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. E’ fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l’aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

Articolo 7 – Cauzione provvisoria/definitiva e contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell’importo complessivo a base d’asta, al netto di IVA, a garanzia delle attività affidate. Ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n.375, e successive modifiche ed integrazioni;
2. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, **pena l’esclusione**, dalla dichiarazione di un Istituto bancario odi una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenenti l’impegno a rilasciare

al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l'esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria. Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva. Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, **pena l'esclusione** dalla gara:

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. Ai sensi della Legge 10/6/1982 n. 348, la CAUZIONE DEFINITIVA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
2. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Nel documento della cauzione definitiva l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare :

- 1) di aver preso visione del presente Capitolato e degli atti in esso richiamati;
- 2) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° comma, C.C.;
- 3) la validità della fideiussione fino a svincolo espresso dal Committente;
- 4) l'obbligo dell'Istituto a versare al committente, su sua semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito
- 5) l'inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall'omesso versamento dei premi.
- 6) Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Detta cauzione è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte della stazione appaltante, circa il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Le cauzioni provvisorie dei soggetti non aggiudicatari saranno restituite entro il termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 75, c.9 del D.Lgs n. 163/2006.

N.B. In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o della costituenda A.T.I. o Raggruppamento, o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell'A.T.I. o nel Raggruppamento.

Tutti i concorrenti devono versare un contributo, se dovuto, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto l'impresa che intende partecipare alla gara deve allegare all'offerta in originale in copia, la ricevuta di versamento del contributo nella misura prevista dalla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta,

all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 .03. 2007).

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente dell'Ufficio di Piano.

La Commissione:

- a) verifica le domande pervenute e il possesso autocertificato dei requisiti ai fini dell'ammissione alla fase della valutazione delle offerte presentate;
- b) verifica la congruenza delle offerte con le specifiche tecniche descritte dal presente Capitolato;
- c) valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., coniugata con l'accertamento di caratteristiche sostanziali di qualità;
- d) aggiudica la gara, in via provvisoria, e salvo determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva, all'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, attribuito applicando la procedura di valutazione di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

La Commissione perviene all'aggiudicazione procedendo attraverso le seguenti fasi:

- pre-selezione (apertura plico esterno, e busta con documentazione amministrativa): esclusione delle offerte presentate non in conformità con le norme stabilite a pena di esclusione, apertura della busta correttamente presentata contenente la documentazione preliminare della domanda con le autocertificazioni, la cauzione provvisoria, la fideiussione sul requisito economico-finanziario, eventuali allegati; definizione dei Soggetti da ammettere o meno alla fase di valutazione delle offerte, attraverso la verifica dei requisiti formali;
- Valutazione, in seduta riservata, della documentazione relativa alla progettazione tecnica (busta n. 2)
- Valutazione offerta economica (busta n. 3) in seduta pubblica

Di tutto il lavoro della commissione saranno redatti appositi verbali successivamente approvati con determina dirigenziale.

Resta inteso che:

Verranno escluse le offerte che:

- risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti;
- siano condizionate, o espresse in modo indeterminato;

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte presentate da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla gara, in base ai requisiti di cui all'articolo 5.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito all'eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice o della Commissione tecnica il potere di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, salvo il caso di clausola a pena di esclusione. La richiesta di integrazione implica

la necessaria condizione dell'avvenuta presentazione di certificati, documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco, ma deve nel contempo rispettare l'interesse connesso e conseguente del rispetto del principio della par condicio (Cons. di Stato, Sez. V – 02/03/1999, n. 223 e n. 357 del 2003). Le clausole del bando di gara, non assistite da espressa sanzione di esclusione, vanno interpretate nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (ex plurimis Cons. Stato Sez. VI – dec. n. 481 del 12/06/92, con richiami a Sez. V dec.ni n. 794 del 18/11/1982 e n. 129 del 04/03/1985; T.A.R. Palermo Sez. I – sent. n. 360/1998).

In caso di necessità di approfondimento da parte della Commissione per la soluzione di casi dubbi, da effettuarsi anche attraverso la ricerca e la consultazione di decisioni giurisprudenziali adottate per casi analoghi, rimane nel potere della stessa la sospensione della seduta, evidentemente garantendo le misure di sicurezza per la conservazione degli atti mediante custodia in locale idoneo da parte del segretario della Commissione (ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 07/05/1994, n. 442). Per i casi cessione di ramo d'azienda si applicheranno gli indirizzi della Giurisprudenza in materia (ex plurimis Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. V, 02/12/1999, causa c/176/98; Consiglio di Stato, sez. V, 20/05/2002, n. 2718; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 14/04/1998, n. 225; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27/06/2000, n. 2436).

Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

La gara è aggiudicata **all'offerta qualitativamente** più adeguata al Servizio richiesto, **nonché economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dagli artt. 4, comma 2, del d.p.c.m. 30/03/2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 44 della L.R. n. 03/07.

La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07).

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta.

Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito all'eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99).

Griglia di Valutazione

N.	Dimensione qualitativa	Criterio qualitativo	Punteggio
9.1	QUALITA' DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione "X3", della D.G.R.C. 1079/02, max punti 50 , così suddivisi:	9.1.1 Documento tecnico operativo	Max 25 punti
		9.1.2 Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato	Max 15 punti
		9.1.3 Modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività	Max 10 punti
9.2	QUALITA' ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione "X2", della D.G.R.C. 1079/02, max punti 30 , così suddivisi:	9.2.1 Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi per lo svolgimento di attività e servizi per anziani e disabili documentato da protocolli e intese di collaborazione con soggetti pubblici, privati, associazioni ecc.;	Max 5 punti
		9.2.2 Adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;	Max 20 punti
		9.2.3 Capacità di contenimento del turnover degli operatori;	Max 5 punti
9.3	9.3 QUALITA' ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione "X1", della D.G.R.C. 1079/02, max punti 20	9.3.1 Prezzo offerto.	Max 20 punti
			Max 100 punti

A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

9.1 Dimensione qualitativa: QUALITA' DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione "X3", della D.G.R.C. 1079/02:

9.1.1 Criterio qualitativo: Documento Tecnico Operativo

Peso: max 25 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione del documento o di sua assoluta inadeguatezza;
- b) Max 8 punti per documento valutato in modo sufficientemente adeguato;
- c) Max 16 punti per documento valutato in modo discretamente adeguato;
- d) Max 25 punti per documento valutato in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione operativa che i partecipanti al bando intendono dare al servizio. In particolare il documento dovrà contenere, così come da Formulario allegato (allegato 3), i seguenti elementi:

1. analisi di contesto;
2. obiettivi e finalità;
3. dettaglio delle attività;
4. metodologia;
5. modalità e tempi di organizzazione del servizio.

Di seguito, invece, sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:

- a) originalità e coerenza del progetto nel suo insieme, anche in relazione all'adattabilità della proposta alle esigenze dell'utenza del servizio;
- b) correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale di riferimento, con attenzione alla consistenza e alle necessità dell'utenza;
- c) coerenza degli obiettivi e finalità del progetto;
- d) completezza della descrizione della metodologia e delle attività previste;
- e) flessibilità della proposta progettuale, ovvero la capacità del servizio di adeguarsi alle molteplici esigenze, anche variabili nel tempo, degli utenti. Si precisa che il Documento Tecnico Operativo deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni fornite nel richiamato allegato 3, pena la non valutabilità.

9.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato

Peso: max 15 punti, così assegnati in base all'adeguatezza a quanto previsto di seguito:

- a. 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza;
- b. Max 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato;
- c. Max 10 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato;
- d. Max 15 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato.

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto tecnico di dettaglio. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull'importo complessivo del piano finanziario di cui all'art. 11, e dunque essere a totale carico dell'aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi: proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento; strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto del presente Capitolato; compartecipazione (in termini di spesa, struttura, strumenti, materiali di consumo, trasporto, ecc.);sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà.

9.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività

Peso: max 10 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione o della loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) Max 4 punti per gli strumenti proposti per l'attività di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell'utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte;
- c) Max 3 punti per gli strumenti proposti per la valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione trimestrale del servizio);
- d) Max 3 punti per gli strumenti proposti per la rendicontazione del lavoro svolto (vedasi in proposito il successivo articolo 19 del Capitolato speciale d'appalto).

Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti proposti, ciascuno corredato da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione, pena la non valutazione.

9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA' ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione "X2", della D.G.R.C. 1079/02

9.2.1 Criterio qualitativo: Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali per lo svolgimento di attività e servizi per anziani e disabili documentato da protocolli e intese di collaborazione stipulati con soggetti pubblici, privati, associazioni ecc..

Peso: max 5 punti, così assegnati:

- a) 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;
- b) 1 punto per 1 protocollo o altra forma di intesa con altri attori delle rete dei servizi territoriali dell'Ambito N.24 suindicati.;
- c) 3 punti per 2 protocolli o altre forme di intesa con attori delle rete dei servizi territoriali dell'Ambito N.24 suindicati;
- d) 5 punti per 4 o più protocolli o altre forme di intesa con altri attori delle rete dei servizi territoriali dell'Ambito N.24 suindicati;

9.2.2 Criterio qualitativo: Adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;

Peso: max 20 punti, così assegnati:

– **Capacità tecnica e qualità delle risorse umane** max 20 punti così assegnati:

a)-0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto;

b)-max punti 10 per la relazione sul personale redatta in maniera adeguata a quanto di seguito specificato;

c)-max punti 10 per attività di formazione continua erogata e certificata per gli operatori;

Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui alla lettera b), una relazione sull'organizzazione del personale impiegato nel servizio. Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione sulla tipologia del personale impiegato, sulle modalità e sull'organizzazione:

- 1) Modalità di reperimento, selezione ed impiego del personale qualificato per il servizio oggetto della gara;
- 2) Adeguata qualificazione ed esperienza professionale pregressa nel medesimo servizio oggetto della gara.

Ai fini dell'eventuale attribuzione di cui alla lettera c), è necessaria l'indicazione delle ore di formazione destinate agli operatori dipendenti del soggetto partecipante commissionate da questa nell'ultimo triennio ad enti di formazione accreditati a livello regionale e/o università

Il punteggio sarà declinato nel modo seguente:

- 2 punti fino a 100 ore di formazione;
- 4 punti da 101 a 200 ore di formazione;
- 6 punti da 201 a 300 ore di formazione;
- 8 punti da 301 a 400 ore di formazione;
- 10 punti oltre le 400 ore di formazione.

Le ore valutate saranno esclusivamente quelle corrispondenti al monte ore del o dei percorsi formativi commissionati nella sua globalità a prescindere dal numero di operatori formati.

N.B. Il partecipante dovrà anche indicare l'ente/i formatore/i accreditato/i o universitario.

9.2.3 Criterio qualitativo: Capacità di contenimento del turn over degli operatori

Peso: max 5 punti, così assegnati:

a) **Livello di stabilizzazione del personale** – max 5 punti:

- punti 0,5 per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda. Lo status di dipendente a tempo indeterminato potrà essere rappresentato con autodichiarazione o direttamente certificato con modelli UNILAV e/o C/ASS.

9.3 Dimensione qualitativa: QUALITA' ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione "X1", della D.G.R.C. 1079/02 -

9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)

Peso: max 20 punti:

- **0 punti:** per un importo pari a quello posto a base di gara ;
- **10 punti** per un ribasso pari all' 1% rispetto all'importo posto a base di gara;
- **5 punti** per un ulteriore ribasso pari all' 1% sull'importo posto a base di gara da aggiungere al precedente 1%.
- **5 punti:** per un ulteriore ribasso pari all' 1,5% sull'importo posto a base di gara da aggiungere ai precedenti ribassi (1%+1%).

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, attestazione sottoscritta dal legale rappresentante indicante il prezzo offerto e l'eventuale ribasso complessivo praticato rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 10 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d'asta

Il Servizio deve essere eseguito, presso i comuni dell'ambito N.24 in maniera conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di assistenza domiciliare ed integrata per anziani e disabili ,al CSA, al documento tecnico operativo, allegato 3, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Articolo 11 – Piano finanziario

A pena di esclusione, i concorrenti devono redigere, apposito Piano Finanziario, coerente con l'offerta economica di cui all'art. 6, punto 5, lettera c), e all'art. 9, paragrafo 9.3.1 del presente Capitolato.

Esso deve essere scomposto nelle presenti voci:

- risorse umane;

- oneri di gestione: utenze, fitti, manutenzione ordinaria, oneri generali dell'organizzazione del servizio nel limite massimo del 5%;
- aliquota IVA, se dovuta.

Nella voce *risorse umane* sono riconoscibili i costi per le figure professionali.

Articolo 12 – Variazioni quantitative dell'appalto

Trattandosi di appalto di servizi avente anche la natura di somministrazione e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

A seconda delle condizioni dell'assistito gli oneri conseguenti potranno, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, essere anche a carico dei richiedenti stessi, come da condizioni fissate in apposito regolamento. Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Dunque, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicante comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero ore di prestazioni aggiudicate.

In caso di aumento del numero degli utenti, il Piano di Zona provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

La misura dell'integrazione contrattuale sarà pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio prevista in più rispetto a quelle preventivate.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. L'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Resta ferma in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall'art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall'art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, così come la proroga del servizio appalto alle stesse condizioni.

Articolo 13 – Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto. Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In

particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. La Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi. L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare restando per altro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro. Non sono consentite offerte in aumento.

All'avvio del servizio la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta.

Articolo 14 – Assicurazioni

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge;
- b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza dei servizi e responsabilità civile verso terzi.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio/intervento si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio/intervento previsto dal presente Capitolato. L'Appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

Articolo 15 – Trasporto, attrezzature, materiali di consumo e costi di gestione

Le attrezzature e il materiale di consumo, ed altro, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

I costi di gestione, sono consentiti nella misura massima del 5%.

Il servizio di trasporto ed accompagnamento dei destinatari del Servizio/Intervento, se proposto dal Soggetto aggiudicatario, deve essere adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione dei propri servizi di trasporto, locali, arredi, attrezzature e materiali di consumo. La stessa deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento ai destinatari, all'Amministrazione aggiudicatrice e al personale impiegato.

Articolo 16 – Efficacia del contratto

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010; non può essere ceduto a pena di nullità e non conterrà la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs n.163/2006.

Articolo 17 – Recesso dell'Amministrazione aggiudicatrice

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F e della ulteriore normativa vigente, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notificazione.

Articolo 18 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta. Successivamente all'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 7 del presente capitolato.
2. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica:
 - Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55/90 e 3 Legge 1423/56);
 - Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.);
 - Certificato antimafia (certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con nulla osta antimafia, ai sensi della l. 575/65).
3. Certificazioni fallimentari:
 - Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
 - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente.
4. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
5. Piano di sicurezza aziendale e/o documentazione relativa alle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 che attestino la regolarità rispetto agli obblighi in materia di sicurezza.

6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le seguenti prescrizioni:

- a) risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto;
- b) contenere la procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;
- c) contenere mandato gratuito e irrevocabile, se non per giusta causa, e la cui revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione;
- d) rappresentanza al mandatario, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia, l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti;
- e) la facoltà per l'amministrazione, in caso di fallimento e/o di liquidazione volontaria dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato, ovvero di recedere dal contratto;
- f) l'impegno dell'impresa mandataria, in caso di fallimento e/o liquidazione volontaria di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ad eseguire il servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti o indicando altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.
- g) l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

7. Nel caso in cui l'aggiudicatario avesse presentato la dichiarazione di cui al criterio qualitativo 9.2.2 è necessario presentare copia dei contratti stipulati o altri documenti da cui risulti l'effettiva assunzione del personale stesso a tempo determinato o indeterminato, pena la revoca sanzionatoria o l'annullamento dell'affidamento dell'incarico.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata.

Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Articolo 19 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) relazione sull'andamento del servizio;
- b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all'anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all'ora di inizio della prestazione, all'ora di termine della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l'attuazione dei servizi/interventi eseguiti;
- c) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza: coordinamento, équipe, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate;

d) elenco nominale degli utenti ai quali è stato erogato il servizio, con il dettaglio, per ciascun utente, del numero di ore di attività svolte;

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a liquidare un primo acconto pari al 10% dell'importo aggiudicato al momento dell'avvio del servizio, previa stipula del contratto e presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 18 del presente capitolato. Le successive liquidazioni avverranno con cadenza massima trimestrale, previa rendicontazione delle spese sostenute nel mese o bimestre di riferimento e previa verifica positiva dell'esecuzione del servizio e della congruità e completezza della rendicontazione. Il saldo relativo all'ultimo 10% dell'importo aggiudicato sarà liquidato solo ed esclusivamente se l'aggiudicatario consegnerà nel pieno rispetto delle modalità suddette l'ultima rendicontazione del servizio. L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l'eventuale normativa di esenzione. L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l'utenza e non.

Articolo 20 – Verifiche e controlli

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Articolo 21 – Principi sull'erogazione dei servizi (Direttiva del PCM del 27/10/94)

La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassume.

Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere

uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità

L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio la ditta aggiudicataria deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.

Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della ditta aggiudicataria. L'utente ha il diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso della ditta aggiudicataria.

Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti, nonché prospettare osservazioni e formulare suggerimenti affinché si ottenga un miglioramento del servizio reso dalla ditta aggiudicataria che dovrà fornire immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso prodotte. La ditta aggiudicataria acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

Standard

La ditta aggiudicataria individua i fattori determinanti gli standards di qualità e di quantità dei servizi erogati, dei quali assicura il rispetto. L'osservanza degli standard non è soggetta a condizioni. Una loro deroga è ammessa solo nei casi in cui i risultati ottenuti siano più favorevoli per i Clienti. La definizione degli standard verrà effettuata dalla ditta aggiudicataria entro 4 mesi dalla approvazione del presente contratto.

Informazione degli utenti

La ditta aggiudicataria assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato, pubblica gli esiti delle verifiche eseguite sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati, nel rispetto degli standards; informa tempestivamente gli utenti circa ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio. La ditta aggiudicataria e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare i clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. La Carta dei Servizi costituirà lo strumento base per la gestione di questi rapporti.

Rimborso

La ditta aggiudicataria prevederà, entro 30 giorni, o diverso termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla stipula del contratto, forme di rimborso ai clienti qualora il servizio non sia espletato come assicurato e crei danni a utenti finali. Le forme di cui sopra verranno comunicate immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice.

Mancata osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/1994

L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla D.P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penalità e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale. I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti,

potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penalità, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca. La richiesta di eventuale sospensione del lavoro deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima alla stazione appaltante, fatto salvo l'onere di informazione ai soggetti destinatari del servizio a totale carico dell'impresa.

Articolo 22 – Penalità e cause di risoluzione
--

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penalità, la riduzione del 5% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettende fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

- a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;
- b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

L'Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione potrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

A pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

Articolo 23 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;

- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;

- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Volla Capofila capofila e l'Ambito N.24 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione del servizio.

Articolo 24 – Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 25 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è pubblico-amministrativa.

Articolo 26 – Domicilio e Foro competente

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di NOLA.

Articolo 27 – Documentazione del servizio e tutela della privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003.

I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Articolo 28 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Articolo 29 – Rinvio

Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non ivi previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi e di somministrazione in quanto compatibili.